



25909.17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Oggetto

*TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 12115/2011

Dott. CARLO PICCININNI	- Presidente -	Cron. 25909
Dott. ENRICO VITTORIO SCARLINI	- Rel. Consigliere -	Rep.
Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO	- Consigliere -	Ud. 02/10/2017
Dott. ANDREA MONTAGNI	- Consigliere -	PU
Dott. ANGELINA MARIA PERRINO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12115-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

2017
1446

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato
 (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato
 (omissis) giusta delega in calce;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 83/2010 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA, depositata il 25/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO SCARLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato (omissis) che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato (omissis) che ha chiesto il rigetto.



FATTI DI CAUSA

1 - La Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza dell'11 marzo 2010, rigettava l'appello proposto dall'ufficio, la locale Agenzia delle entrate, avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ancona che aveva annullato l'accertamento a carico di (omissis) poiché questo si era fondato sull'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, come modificato dall'art. 1 comma 402 legge n. 311/2004 applicato retroattivamente.

La Commissione ribadiva l'irretroattività della norma e del sistema di controllo ed accertamento dalla medesima introdotto.

2 - Avverso tale decisione ha presentato ricorso l'Agenzia delle entrate, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ed il contribuente (omissis) si è costituito ed ha depositato controricorso.

2 - 1 - Il ricorso dell'Avvocatura generale dello Stato articola quattro motivi.

2 - 1 - 1 - Nel primo lamenta la violazione di legge ed in particolare dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla legge finanziaria del 2005, laddove questo dispone che all'amministrazione finanziaria è consentito richiedere agli intermediari finanziari notizie circa i rapporti intrattenuti dai soggetti sottoposti a verifica, potendo poi porre tali dati a fondamento degli accertamenti fiscali, creando delle presunzioni semplici di ricavi non dichiarati.

La Commissione aveva ritenuto la norma di carattere sostanziale e ne aveva dedotto l'irretroattività. Errando però perché la norma afferisce alle sole modalità di accertamento e, in ambito analogo, la Cassazione civile (n. 1728/1999) aveva già affermato che l'acquisizione di documentazione presso gli istituti di credito (resa possibile dalla legge sul segreto bancario n. 413/1999) non costituiva una norma sostanziale.

Citava inoltre Cass. n. 267/2001, n. 22012/2006 ed anche la decisione della Corte costituzionale n. 173/2008.

2 - 1 - 2 - Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alle presunte giustificazioni fornite dal contribuente circa i versamenti ed i prelevamenti dal conto in realtà assenti, insufficienti o inconferenti (le si ricordava nel dettaglio).

2 - 1 - 3 - Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge per avere ritenuto necessaria l'allegazione all'avviso di accertamento dell'atto autorizzativo dell'indagine bancaria.

Allegazione non prevista a pena di nullità dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. n. 10675/2010.



2 - 1 - 4 - Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine ai recuperi relativi all'ammortamento di un'autovettura ed a costi non inerenti o non documentati.

Quanto all'ammortamento, il contribuente aveva prodotto un prospetto di quote che divergeva dalla deduzione dallo stesso effettuata in dichiarazione per la medesima annualità.

La contestazione da parte del contribuente dei costi era stata del tutto generica.

Le motivazioni della Commissione sui punti in questione erano state generiche ed apparenti.

2 - 2 - Nel proprio controricorso ^(omissis) chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Il secondo motivo è inammissibile perché sul punto l'amministrazione non aveva interposto appello.

Il quarto motivo è inammissibile perché finalizzato ad ottenere una nuova decisione sul merito con un diverso apprezzamento delle prove.

Il primo motivo è infondato perché proprio le sentenze citate nel ricorso indicano come le norme sul segreto bancario siano diverse da quelle applicabili nell'odierno caso concreto perché dalle stesse non deriva l'inversione dell'onere della prova a vantaggio dell'amministrazione, mentre l'art. 32, come novellato, costituisce una presunzione a carico del contribuente.

Si cita la sentenza CEDU n. 30345/2005 sui poteri degli organi che procedono ad una verifica fiscale.

Il terzo motivo è infondato perché la nullità derivante dalla mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie era indicata nella stessa circolare dell'Agenzia delle entrate e perché tale atto del Procuratore della Repubblica può essere autonomamente impugnato.

3 - La difesa del contribuente ha depositato memoria in cui ulteriormente argomenta le ragioni dell'infondatezza del ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Il primo motivo è in contrasto con la sentenza n. 228 del 2014 della Corte costituzionale che ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 32 in relazione ai prelievi ingiustificati dai conti bancari dei lavoratori autonomi. La medesima sentenza aveva anche eliminato l'equiparazione fra imprenditori e lavoratori autonomi per cui non si applica più l'art. 32 ai secondi.

Come aveva confermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 12779 del 2016 ed in altre decisioni dello stesso segno.

Il secondo motivo era inammissibile in quanto sulle giustificazioni fornite dal contribuente in ordine alle movimentazioni bancarie si era formato il giudicato perché definite dal primo giudice l'ufficio non aveva proposto appello sul punto.

conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o non riguardano operazioni imponibili; essa, infine, non contrasta con l'art. 53 Cost., in quanto tende a far emergere la capacità contributiva reale del contribuente.

2 - L'accoglimento del primo motivo di ricorso, sulla descritta questione preliminare posta a fondamento del costruito probatorio, assorbe gli ulteriori motivi che, del resto sono stati trattati dai giudici del merito solo incidentalmente ed ultroneamente come dimostra anche l'apoditticità delle motivazioni.

A proposito dell'ulteriore questione preliminare discussa dalla Commissione regionale deve ricordarsi che l'autorizzazione prescritta dall'art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Sez. 6 - 5, n. 3628 del 10/02/2017, Rv. 643207 - 02)

3 - La sentenza va pertanto cassata ed il giudice del rinvio dovrà, nella valutazione del materiale probatorio, applicare l'enunciato principio di diritto. Decidendo anche sulla ripartizione delle spese del grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR delle Marche in diversa composizione per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 2 ottobre 2017.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini,



Il Presidente

Carlo Piccininni



Il Direttore Amministrativo
Dot. Stefano PALUMBO



31 OTT 2017

